

RISPOSTA IQT 1239

Risposta alla richiesta: come Regione Lombardia, cui compete l'attuazione delle nuove disposizioni previste dal D.L. 159/2025 sul territorio regionale, intenda garantire e promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità fragili, tutelandone pienamente i diritti emettendo in atto misure idonee a prevenire possibili ricadute negative, anche alla luce del ruolo svolto dalla cooperazione sociale di tipo B nell'inclusione lavorativa

In relazione ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta in merito alle modalità con cui Regione Lombardia intende garantire e promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità fragili, nell'ambito dell'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025.

PREMESSO CHE

Regione Lombardia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di collocamento mirato, si impegna a garantire che l'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 159/2025 sia orientata alla piena tutela dei diritti delle persone con disabilità, preservando la centralità dell'inclusione lavorativa effettiva, della stabilità occupazionale e del lavoro di qualità in contesto protetto, che consenta un processo di crescita graduale e duraturo nel pieno rispetto dei tempi e delle peculiarità di ciascuna persona.

SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI LINEE DI AZIONE:

1. PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.L. 159/2025 (convertito in L. 198/2025), le modalità di attuazione delle disposizioni relative alle convenzioni ex artt. 12-bis e 14 **saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro per la disabilità, sentite le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Regione Lombardia intende partecipare attivamente al processo di definizione del decreto attuativo, al fine di:

- richiedere garanzie specifiche per la tutela dei lavoratori con disabilità;
- proporre meccanismi di controllo, monitoraggio e verifica della qualità dell'inserimento;

- assicurare che le modalità attuative preservino il principio dell'inclusione lavorativa in contesto integrato.

A tal fine saranno sentite le rappresentanze, gli stakeholder di riferimento, i Collocamenti Mirati e sarà attivato un confronto continuo in seno al Comitato disabili, istituito ai sensi della legge regionale n. 13/2003.

2. RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE REGIONALE

A seguito delle direttive ministeriali, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di collocamento mirato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 68/1999 e in conformità al D.M. 11 marzo 2022, n. 43, Regione Lombardia valuterà l'opportunità di adottare linee guida specifiche per l'applicazione delle convenzioni ex art. 12-bis e attiverà il confronto per l'aggiornamento della convenzione quadro regionale ex art. 14 del D.Lgs. 276/2003 vigente per recepire le nuove disposizioni normative.

In particolare, nell'ambito del sistema delle politiche per inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sarà rafforzato il ruolo di governance regionale attraverso:

- monitoraggio periodico degli esiti occupazionali e della qualità dell'inserimento per ciascuna tipologia di convenzione;
- verifica della congruità delle commesse di lavoro rispetto ai percorsi formativi;
- verifica del rispetto dei tempi e delle peculiarità delle persone con disabilità;
- valorizzazione del ruolo specifico delle cooperative sociali di tipo B nell'inclusione lavorativa.

3. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Sarà implementato un sistema di monitoraggio specifico per verificare l'impatto delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 159/2025 sull'occupazione delle persone con disabilità, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e orientare le politiche regionali nella tutela dei diritti dei lavoratori fragili.

Inoltre, per prevenire possibili ricadute negative sull'occupazione delle persone con disabilità, Regione Lombardia opererà affinché:

- l'assunzione diretta rimanga la modalità principale di assolvimento dell'obbligo, utilizzando le convenzioni ex artt. 12-bis e 14 come strumenti effettivamente sussidiari per le situazioni di maggiore fragilità;
- sia verificata l'effettiva transizione del lavoratore presso il datore di lavoro che lo ha assunto al termine del periodo convenzionale;
- sia garantito il raccordo con i servizi territoriali (socio-sanitari, inserimento al lavoro, famiglie) anche per i soggetti destinatari diversi dalle cooperative sociali di tipo B;
- sia evitato l'utilizzo improprio delle convenzioni come mero strumento di riduzione dei costi, in assenza di reale finalità inclusiva.